



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190

OGGETTO: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL COMUNE DI ROSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE.

L'anno **2012**, addì **6** del mese di **Agosto** alle ore **15.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	PATRIZIO Angelo	NO
Assessore -	MARCECA Baldassare	SI
Assessore -	MATTIOLI Carla	SI
Assessore -	TAVAN Enrico	SI
Assessore -	MORRA Rossella	SI
Assessore -	ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Vice Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal **Segretario Generale n. 488 in data 03.08.2012** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL COMUNE DI ROSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 11/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del Segretario Generale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI AVIGLIANA

/pn

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 488
redatta dal SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL COMUNE DI ROSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE.

Esaminata la richiesta del Sindaco del Comune di Rosta, in data 27/6/2012, protocollata addi 29/6/2012 al n. 11789, di poter utilizzare il Geom. Luca Rosso dipendente della Città di Avigliana, con qualifica di Direttore d'Area, presso il servizio tecnico del Comune suddetto, in posizione di comando temporaneo, per un numero presunto di ore settimanali 10/12 al di fuori dell'orario di lavoro presso al Città di Avigliana;

Considerato che la richiesta in linea di principio dal punto di vista della legittimità può trovare accoglimento in quanto ipotesi prevista dall'art. 1, c. 557 della Legge 311/2004, (il Comune di Rosta ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti), nonché consentita dall'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004;

Visto altresì il conforme favorevole parere del Ministero dell'Interno espresso nella circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i compiti istituzionali dell'Ente e siano svolti nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale; (a sensi del D. Lgs. 66/2003, art. 4, c. 2 *"la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"* c. 3 *"ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi"*);

Preso atto che sull'argomento si è espressa la Corte dei Conti della Sezione Regionale del Veneto, con deliberazione n. 17/2008 dell'8/5/2008 affermando un principio, senz'altro condivisibile, secondo cui non sarebbe necessario, nell'Ente di ricevimento (Rosta) stipulare un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, c. 557 della L. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, il quale resta pur sempre dipendente dell'Amministrazione di provenienza; la Corte dei Conti consiglia di disciplinare il rapporto fra i due Enti con un accordo convenzionale o con un accordo di collaborazione. La tipologia del rapporto di lavoro presso il Comune di Rosta resterà pur sempre del tipo di lavoro subordinato;

Ritenuto di accogliere, sulla base del principio di reciproca collaborazione fra Enti locali, la richiesta del Sindaco del Comune di Rosta, autorizzando l'utilizzare, in posizione che si potrebbe definire di "quasi comando", del dipendente Luca Rosso, limitando tuttavia la concessione al limite settimanale delle 8 ore, a fare data dalla stipula del protocollo d'intesa.
Il limite di 8 ore trova la sua motivazione nel fatto che in caso contrario verrebbe pregiudicata la possibilità per il dipendente di prestare servizio presso la città di Avigliana oltre alle 36 ore, (è auspicabile il rispetto delle 48 ore settimanali, pur trattandosi nel caso in oggetto di dipendente con qualifica di Direttore d'Area);

Accertato che il dipendente interessato ha dichiarato la propria disponibilità;

Acquisito il preventivo favorevole parere del Segretario Generale dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. di accogliere l'istanza del Sindaco di Rosta, così come dettagliata nelle premessa del presente atto che forma parte integrante del dispositivo e conseguentemente concedere il nulla osta all'espletamento di attività ultronea da parte del Geom. Luca Rosso, presso il Comune di Rosta;
1. di approvare l'allegata bozza di Accordo di collaborazione, fra le due Amministrazioni, bozza che si compone di n. 7 articoli;
2. di autorizzare tale prestazione dalla data della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per il periodo di anni uno. Potranno essere consentite proroghe, alla luce delle verifiche sulla efficacia ed efficienza del servizio prestato presso la Città di Avigliana, sulla base di idonea relazione del Segretario Generale;
3. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui trattasi;
4. di dare atto che il presente accordo di collaborazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi affidati al geom. Luca Rosso dalla Città di Avigliana, comprese situazioni derivanti da circostanze non prevedibili. Per fattori sopravvenuti, anche connessi al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale di Avigliana, o per una constatazione negativa del servizio prestato presso il Comune di appartenenza, l'autorizzazione potrà essere revocata, con carattere di immediatezza;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Il Segretario Generale
f.to Dr. Giorgio Guglielmo

Il Vice Sindaco
f.to Baldassare Marceca



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

PIAZZA CONTE ROSSO 7 - 10051 AVIGLIANA - TO
CENTRALINO: 011 9769111 - FAX 011 9769108
e-mail: comuneavigliana@cert.legalmail.it

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL COMUNE DI ROSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra i Signori:

- _____, in qualità di _____ del Comune di AVIGLIANA, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

- _____, in qualità di _____ del Comune di ROSTA, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusta deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

- che il Comune di ROSTA ha ravvisato la necessità di integrare l'organico assegnato al servizio tecnico per dare impulso al settore dei lavori pubblici senza sguarnire quello relativo all'urbanistica edilizia privata.
- che a tal fine il suddetto Comune ha fatto richiesta al Comune di Avigliana di poter utilizzare in posizione di "quasi-comando", il proprio dipendente Sig. _____, cat. _____ con profilo professionale _____ per 8 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;
 - che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 sopracitata prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
 - che con le deliberazioni citate in preambolo si è approvato il presente accordo di collaborazione per l'assegnazione in posizione di "quasi-comando" a tempo parziale del dipendente del Comune di Avigliana, Sig. _____ cat. D1, posizione economica D2, per il periodo decorrente dalla data di stipula dello stesso per la durata di un anno, indicativamente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013;
 - che in materia si è pronunciata, tra l'altro, la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, che con deliberazione 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
 - che, alla luce della normativa richiamata e del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, risulta possibile conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando a tempo parziale, a dipendenti di altra pubblica amministrazione a tempo pieno e in aggiunta al normale orario d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza;
 - che il Comune di Avigliana, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Rosta, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta;
- Tutto ciò premesso, i Comuni di Avigliana e Rosta, come sopra rappresentati

CONCORDANO

Quanto segue:

1. Il Comune di Avigliana autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione in posizione di quasi-comando al Comune di Rosta, del dipendente a tempo pieno Sig. _____, assegnato al servizio Urbanistica/Edilizia privata, cat. D1, posizione economica D2 ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni – autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.

2. Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando è di ore otto settimanali, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il miglior utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici.
3. Il presente accordo decorre dalla data della relativa stipula e sarà valido per la durata di anni uno, indicativamente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013.
4. Il Comune di Rosta si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri retributivi, calcolati secondo le ordinarie aliquote di lavoro straordinario spettanti per la categoria di inquadramento, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni svolte calcolati, tenuto conto che le prestazioni eccedono le 36 ore settimanali. Inoltre il Comune di Rosta assumerà a proprio carico il rimborso delle spese di viaggio come previsto dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004.
5. Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Rosta ed il Sig. _____, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.
6. I responsabili dei servizi interessati, ed aventi figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie.
7. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art. 14 CCNL 22.1.2004 citato

Lì _____

Comune di Avigliana

Comune di Rosta



Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. 2012 / 488

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E IL COMUNE DI ROSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE.**

— Parere tecnico —

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/08/2012

Il Responsabile di Settore

Dr. Giorgio GUGLIELMO

— Parere contabile —

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 03/08/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

COPIE: COMUNE ROSA
ROSSO
OFF. PERSONALE

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
f.to Baldassare MARCECA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **- 9 AGO. 2012**.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li **- 9 AGO. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata**
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **- 9 AGO. 2012.**
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.**
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**
- è divenuta esecutiva in data _____**
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li **- 9 AGO. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

